



COMUNE DI FURTEI

Provincia Sud Sardegna

Via Circonvallazione n. 29

— tel. 0709303726 — fax 0709305035

email pol.municipalefurtei@tiscali.it PEC poliziale@pec.comune.furtei.ca.it

Ufficio Polizia Locale

Ordinanza Sindacale n. N. 000016 Del 16.11.2017	Prot. n. 8395 Del 16.11.2017	Oggetto: IGIENE PUBBLICA MISURE ATTE AD EVITARE O LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLA 'FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI' (BLUE TONGUE) E PER LO SMALTIMENTO DI EVENTUALI ANIMALI MORTI - AZIENDA ZOOTECNICA IT 022CA014 LOCALITÀ SAN SALVATORE AGRO DEL COMUNE DI FURTEI (SU)
---	---------------------------------	---

IL SINDACO

- ACQUISITA** la comunicazione del Servizio di Sanità Animale dell' ATS Sardegna – ASSL di Sanluri prot. n. 8336 ricevuta in data **13.11.2017** con la quale viene confermata la presenza di capi ovini infetti da Febbre catarrale (Blue tongue) presso l'azienda zootecnica **IT 022CA014** località **San Salvatore** agro del Comune di **Furtei (SU)** Proprietario dell'allevamento Signor **Vacca Giampaolo** C.F. **VCCGPL53R22D827F** indirizzo sede legale Via **Cagliari n. 23** del Comune di **Furtei (SU)**
- ACQUISITA** inoltre la correlata proposta della ASSL di Sanluri comprendente le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia;
- VISTA** la Legge Regionale 28.07.2006, n.10 concernente la "tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** i Regolamenti CE 852 – 853 – 854 - 882 del 2004 e il D.lgs n. 193 del 2007 in materia di controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e di individuazione della relativa Autorità Competente;
- VISTO** il D.lvo 09.07.2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;
- VISTO** il Regolamento CE 1266/2007 e le successive modifiche, concernente la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;
- VISTI** il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;
- VISTA** la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'art. 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;
- ACCERTATA** l'assenza nel territorio di competenza della ASSL Sanluri di impianti autorizzati allo smaltimento di animali morti;
- PRESO ATTO** inoltre della situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) in ragione, per altro, del sequestro dello stabilimento "Agrolip sarda srl" (Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Sardegna, prot. 14362 del 07.08.2017);
- CONSIDERATE** le difficoltà operative e organizzative per poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento si dimostrano eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;
- VISTO** il D.lgs 18.08.2000, n. 267 del ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del



Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad evitare o limitare la diffusione della malattia e ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente derivante dalla presenza di eventuali animali morti ("danno imminente");

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla data di ricevimento del presente atto, al sopra generalizzato **Sig Vacca Giampaolo** di rispettare e di applicare le seguenti le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia:

1. Sospensione della qualifica sanitaria di idenne o ufficialmente indenne per Blue tongue e indagine epidemiologica.
2. Sequestro dell'allevamento nella sopraindicata azienda zootecnica, ovvero blocco della movimentazione in entrata o in uscita dall'azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive alla Blue tongue, fatta salva la possibilità di movimentare animali previa specifica autorizzazione da parte del Servizio Sanità Animale della ATS – ASSL di Sanluri.
Il Sequestro cautelativo fiduciario viene affidato ai Signori proprietari e detentori dell'allevamento sopra indicato.
3. Comunicazione tempestiva al Servizio Veterinario della ASSL degli animali morti, degli animali con sintomi di malattia e degli animali sospetti di infezione (isolamento rispetto agli animali sani).
4. Puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali ricettivi alla Febbre catarrale o Blue Tongue presenti in azienda, compresa la registrazione degli animali morti nonché degli animali malati e sospetti di infezione.
5. Collaborazione del detentore degli animali per eventuali abbattimenti di animali ritenuti necessari dai Veterinari ufficiali del Servizio Sanità Animale della ATS – ASSL Sanluri per prevenire il propagarsi dell'epidemia.
6. Effettuazione di trattamenti con insetticidi autorizzati e con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più propizi per la sopravvivenza dei moscerini, con frequenza stabilita dal Servizio veterinario ASSL tenuto conto della persistenza del farmaco utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, la proliferazione e gli attacchi degli insetti vettori del virus (trattasi di moscerini di pochi millimetri appartenenti al genere culicoides).
7. Qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animali ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti (a partire da circa un'ora prima il tramonto fino alle prime luci del mattino successivo).
8. Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dei moscerini vettori della malattia: effettuazione di interventi e lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici, fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell'insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell'insetto attraverso il risanamento ambientale e l'utilizzo di soluzioni di calce).
9. Smaltimento degli animali morti e abbattuti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
10. Si autorizza, in deroga, **lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco** nel caso in cui vi siano comprovate difficoltà nella concreta messa in atto, da parte dei diversi soggetti interessati, di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso i suddetti stabilimenti o impianti, tenuto conto della contingibilità della situazione e dell'urgenza degli interventi necessari per fronteggiare il danno imminente derivante da una non corretta e non rapida gestione degli animali morti:
 - a) smaltimento degli animali morti di cui in premessa mediante immediato sotterramento in loco in un unico sito all'interno del perimetro dell'azienda zootecnica **IT 022CA014** località **San Salvatore** agro del Comune di **Furtei (SU)**, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 - b) In subordine, immediato sotterramento in un altro sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'impossibilità di adempiere all'interno del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di sanità pubblica veterinaria della ATS - ASSL Sanluri;

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Gli animali devono essere sotterrati in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la



vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore o dell'odore, possibilmente lontano dalla visione pubblica.

- L'area prescelta deve essere delimitata e contrassegnata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica e per gli animali.
- Adozione di opportune misure di biosicurezza per impedire che animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse e per impedire la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (se possibile, ad almeno 70 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra di 2 metri; la superficie del fondo della fossa deve essere di almeno 0,5 - 0,7 mq per quintale di animali da sotterrare:
 - Le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato.
 - Il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva e le carcasse anche con altri disinfettanti (per es. idrossido di sodio 2%, ipoclorito di sodio, creolina).
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Sanluri – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria **PEC**
sanita.animale@pec.aslsanluri.it;
- Ufficio di Polizia Locale Furtei (SU) **polizialocale@pec.comune.furtei.ca.it;**
- Ufficio attività produttive Furtei (SU) **segreteria.furtei@tiscali.it;**
- Locale Stazione dei Carabinieri **tca28003@pec.carabinieri.it;**
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it;

AFFIDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL di Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Il Sindaco
CAU DOTT. NICOLA

